



## COMUNE DI GROTTTE

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Ordinanza n. 34 del 15/07/2020

**OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 efficaci dal 15 al 31 luglio 2020 – Accesso aree e strutture pubbliche.**

### IL SINDACO

**Considerato** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**Vista** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”* (GU n.125 del 16-5-2020);

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020 recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

**Viste** le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive del 16 maggio 2020, condivise dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e recepite dallo Stato per tutto il territorio nazionale, nonché le successive Linee guida del 22 maggio 2020, del 25 maggio 2020 e dell'11 giugno 2020, allegate e richiamate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato sulla G.U., Serie Generale n.176 del 14-07-2020;

**Vista** l'Ordinanza contingibile e urgente n.25 del 13/06/2020 del Presidente della Regione Siciliana e, in particolare:

- l'art. 1 (recepimento delle disposizioni nazionali e ambito di applicazione della presente Ordinanza) *“Nel territorio della Regione Siciliana, dalla data del 15 giugno 2020, hanno efficacia le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica di cui al decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché le ulteriori disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020”*;
- l'art. 12 (disposizioni finali) *“Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Ordinanza trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020. [...]”*;

**Vista** l'Ordinanza contingibile e urgente n. 28 del 14/07/2020 del Presidente della Regione Siciliana che rimanda alla proroga integrale, fino al 31/07/2020 di tutte le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020 operata con il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020;

**Ritenuto** che è necessario continuare ad assumere ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio del diffondersi del virus Covid-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità, visto l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento di casi sull'intero territorio nazionale;

Visto l'art.32 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833;

Visti l'art. 50 del TUEL;

## **ORDINA**

1. È prorogata l'efficacia dell'Ordinanza sindacale n. 33/2020 fino al 31/07/2020.
2. È vietata ogni forma di assembramento di persone.
3. L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. È consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 del DPCM del 11/06/2020.
4. È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
5. È obbligatorio nei luoghi pubblici e aperti al pubblico l'utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca. Il dispositivo protettivo deve, comunque, essere sempre nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui ne sia necessario l'utilizzo. Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l'uso.
6. Non è consentita la fruizione del campo polivalente e del campetto di calcetto siti in via Ingrao, che rimangono chiusi.
7. È consentita la fruizione del campo di calcio di via Seminerio per lo svolgimento di footing e/o passeggiate sportive.
8. È vietata la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.
9. L'osservanza delle seguenti misure igieniche sanitarie:
  - lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
  - evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
  - evitare abbracci e strette di mano;
  - mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
  - praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
  - evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
  - non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  - coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
  - non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
  - pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
  - è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.
10. La presente Ordinanza ha efficacia dal 15 luglio al 31 luglio 2020.

## **DISPONE CHE**

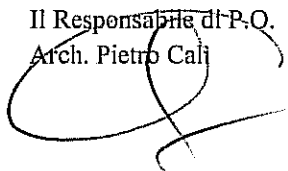
- Il Corpo di Polizia Municipale nonché tutte le Forze dell'Ordine si attivino per la vigilanza e il controllo dell'esecuzione della presente Ordinanza. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente

Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave.

- Il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.
- Che copia della presente sia trasmessa alla Prefettura UTG di Agrigento, alla locale Stazione dei Carabinieri ed alle altre Forze dell'Ordine.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 Dicembre 1971, n° 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (d.P.R. 24 Novembre 1971, n° 1199).

Il Responsabile di P.O.  
Arch. Pietro Cali



IL SINDACO  
DOTT. ALFONSO PROVVIDENZA

